

**AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
AGLI ALUNNI  
AI FORMATORI  
AL PERSONALE ATA**

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 indicazioni operative. Nota congiunta Ministero Istruzione e Ministero Salute n.11 del 8-01-2022

Per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico di cui all'art.4 del decreto legge n.1 del 7 gennaio 2022 pubblicato in G.U. n.4 del 07-01-2022 sono state fornite le prime indicazioni operative con nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e Ministero Salute n.11 del 08-01-2022 qui sotto riassunta:

**SCUOLA SECONDARIA DI  
I E II GRADO E PERCORSI  
DI ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE  
PROFESSIONALE (IEFP)**

Situazione	Disposizioni. Alunni	Disposizioni. Personale.
<b>presenza di un caso di positività nella classe</b>	Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: <b>attività didattica:</b> in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; <b>misura sanitaria:</b> Auto-sorveglianza (vedi norme comportamento)	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica: <b>misura sanitaria:</b> Auto-sorveglianza (vedi norme comportamento)
<b>presenza di due casi di positività nella classe</b>	<b>a) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale</b> primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:  <b>attività didattica:</b> è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Sede centrale:

37047 SAN BONIFACIO (Verona)  
Via Zampieri, 9  
Tel.: 045 7610198

Uffici Amministrativi:

37047 SAN BONIFACIO (Verona)  
Via Zampieri, 11  
Tel.: 045 6103121  
Fax: 045 7610188

Indirizzo posta elettronica:

E-mail: [info@fondazioneangaetano.org](mailto:info@fondazioneangaetano.org)  
Partita IVA: 02548370234

durata di dieci giorni;  
**misura sanitaria:** quarantena  
della durata di 10 giorni con test di  
uscita (tampone molecolare o  
antigenico) con risultato negativo.

**b) per gli alunni che abbiano  
concluso il ciclo vaccinale**  
primario, o che siano guariti, da  
meno di centoventi giorni e per  
coloro ai quali sia stata  
successivamente somministrata la  
dose di richiamo, si prevede:

**attività didattica:** in presenza con  
l'obbligo di indossare dispositivi di  
protezione delle vie respiratorie di  
tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si  
raccomanda di non consumare  
pasti a scuola a meno che non  
possa essere mantenuta una  
distanza interpersonale di almeno  
due metri;

**misura sanitaria:** Auto-  
sorveglianza (vedi norme  
comportamento)  
Per il caso in esame corre  
l'obbligo di precisare che, alla luce  
della nuova normativa, i requisiti  
per poter frequentare in presenza  
in regime di Auto – sorveglianza,  
devono essere dimostrati  
dall'alunno interessato.  
L'istituzione scolastica, per effetto  
dell'intervento legislativo, è  
abilitata a prendere conoscenza  
dello stato vaccinale degli studenti  
in questo specifico caso.

presenza di **almeno tre  
casi** di positività nella  
classe

Per gli allievi frequentanti la  
stessa classe dei casi positivi si  
prevede:  
**attività didattica:** è sospesa  
l'attività in presenza, si applica la  
didattica a distanza per la durata  
di dieci giorni;  
**misura sanitaria:** si applica  
quanto previsto dalla Circolare  
del Ministero della Salute  
0060136-30/12/2021 per i contatti  
stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed  
esterno) che ha svolto attività in  
presenza nella classe dei casi  
positivi per almeno 4 ore, anche non  
continuative, nelle 48 ore precedenti  
l'insorgenza del primo caso, si  
applica quanto previsto dalla  
Circolare del Ministero della Salute  
0060136-30/12/2021 per i contatti  
stretti (ad ALTO RISCHIO).

Sede centrale:

37047 SAN BONIFACIO (Verona)  
Via Zampieri, 9  
Tel.: 045 7610198

Uffici Amministrativi:

37047 SAN BONIFACIO (Verona)  
Via Zampieri, 11  
Tel.: 045 6103121  
Fax: 045 7610188

Indirizzo posta elettronica:

E-mail: [info@fondazioneangaetano.org](mailto:info@fondazioneangaetano.org)  
Partita IVA: 02548370234

## MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

### **NORME COMPORTAMENTO GENERALI** **Regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza** **prevede**

è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.


### **non è consentito accedere o permanere nei** **locali della scuola**

ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133).

**Non è prevista la fornitura di mascherine ffp2 per gli alunni da parte del Commissario per l'emergenza covid o da parte della Scuola**

Il Referente Covid Il Direttore Attiliano Gambaretto

Il Direttore

  
Attiliano Gambaretto



San Bonifacio, 13/01/2022

Sede centrale:

37047 SAN BONIFACIO (Verona)  
Via Zampieri, 9  
Tel.: 045 7610198

Uffici Amministrativi:

37047 SAN BONIFACIO (Verona)  
Via Zampieri, 11  
Tel.: 045 6103121  
Fax: 045 7610188

Indirizzo posta elettronica:

E-mail: info@fondazioneangaetano.org  
Partita IVA: 02548370234